



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GEMELLI CARERI"

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186

email: rcis02200t@istruzione.it pec: rcis02200t@pec.istruzione.it

sito web: www.isoppido.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Regolamento sul divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 15/09/2025

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e in particolare l’art. 10.

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 di adozione del “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”.

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 ad oggetto “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, modificato e integrato dal D.P.R. n. 235/2007.

VISTO il D.M. 7 settembre 2024, n. 183 recante “Adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”.

VISTO il Regolamento di Istituto.

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – aa.ss. 2025/2028.

VISTO il Patto educativo di corresponsabilità dell’Istituto.

TENUTO CONTO che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. n. 3392 del 16/06/2025, ha fornito “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”.

RILEVATO che la suddetta nota prevede che le istituzioni scolastiche aggiornino i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

RILEVATO ulteriormente che è rimessa all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione.

TENUTO CONTO che il Collegio dei Docenti, nella seduta del 11/09/2025, ha espresso parere favorevole in merito al presente regolamento.

ADOTTA

nella seduta del 15/09/2025, il seguente “Regolamento sul divieto di utilizzo dello smartphone durante l’orario scolastico” (da qui Regolamento), che integra e modifica il più ampio Regolamento di Istituto vigente.

INDICE

Articolo 1 – Premessa	4
Articolo 2 – Definizioni	5
Articolo 3 – Presa in carico del telefono cellulare degli studenti	5
Articolo 4 – Presa in carico del telefono cellulare degli studenti durante uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione	6
Articolo 5 – Uso del telefono cellulare per studenti in condizione di disabilità ovvero con bisogni educativi speciali	6
Articolo 6 – Uso di altri dispositivi tecnologici	6
Articolo 7 – Casi speciali e deroghe	7
Articolo 8 – Sanzioni disciplinari	7
Articolo 9 – Disposizioni finali	11

Articolo 1 - Premessa

Il presente Regolamento disciplina il divieto di utilizzo del telefono cellulare (smartphone) da parte degli studenti durante lo svolgimento dell'attività didattica e, più in generale, in orario scolastico, secondo le previsioni della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 3392 del 16/06/2025, ed integra il vigente Regolamento di Istituto.

La disposizione origina dalla constatazione degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche.

Tra gli effetti negativi rientrano:

- interferenze con il sonno;
- problemi di concentrazione;
- disturbi relazionali.

L'uso del telefono cellulare, tuttavia, sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP) come supporto, rispettivamente, agli studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali. Analogamente, l'utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

Si sottrae dal presente regolamento, purché l'impiego resti esclusivamente per finalità didattiche, l'utilizzo degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa.

Per le finalità di cui al presente Regolamento si considerano, altresì, le disposizioni di cui alle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, adottate con D.M. n. 183/2024.

Il Regolamento mira a rafforzare, altresì, la credibilità educativa e dimostra l'impegno dell'Istituzione Scolastica "I.I.S. Gemelli Careri" (da qui per brevità Istituto) verso un uso responsabile delle tecnologie digitali a tutti i livelli.

L'attuazione del divieto generalizzato dell'impiego del telefono cellulare non esaurisce il fondamentale ruolo che la scuola è chiamata a svolgere per assicurare il benessere psicofisico e la crescita degli studenti.

Il Regolamento è da intendersi quale strumento soggetto a verifica periodica circa l'efficacia delle misure adottate, anche alla luce degli esiti dei confronti con le famiglie interessate.

Articolo 2 – Definizioni

Il divieto di cui al presente Regolamento è da intendersi rivolto all'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (ad esempio orologi connessi con il cellulare) durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola. Il divieto si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, i transiti verso laboratori, palestra, aula magna e spazi assimilati. Restano ricomprese le attività di natura extracurricolare (progetti di Istituto, PON, PNRR, ecc.) previste in orario pomeridiano.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il divieto è esteso agli smartwatch e agli strumenti simili.

Articolo 3 – Presa in carico del telefono cellulare degli studenti

L'Istituto predispone la preventiva presa in carico dei dispositivi cellulari (smartphone) al momento dell'entrata a scuola degli studenti, sin dall'inizio delle lezioni, con conseguente custodia durante l'orario scolastico in appositi armadietti murali di cui si dotano le aule ordinarie. Gli studenti sono invitati a depositare il telefono cellulare su base esclusivamente volontaria e senza alcuna disposizione coercitiva. Gli smartphone sono, quindi, restituiti al termine delle attività didattiche di giornata in tempi congrui con l'orario di uscita.

Ogni armadietto è destinato ad accogliere gli smartphone di una classe e, pertanto, non sono ammesse forme di promiscuità all'uso da parte di due o più classi.

L'armadietto è dotato di più celle, ciascuna idonea a custodire un solo smartphone, ovvero più smartphone laddove appartenenti al medesimo discente. L'armadietto, permette la chiusura di ciascuna cella mediante l'azionamento di un unico meccanismo di serratura, la cui chiave è in copia nella sola disponibilità del docente dell'ora, che in tal senso ne diviene responsabile della custodia.

Ai Responsabili di plesso è assicurata, ad ogni modo, la possibilità di accedere ad una ulteriore copia della chiave, distinta per ciascuna armadiatura/aula.

Per nessun motivo la chiave deve essere consegnata al discente. Pertanto, l'eventuale apertura sia al termine delle attività di giornata, sia in caso di ingressi posticipati/uscite anticipate, resta sempre in capo all'utilizzo esclusivo del docente dell'ora.

In occasione di cambiamenti di aula previsti dall'orario (per attività in palestra, in laboratorio, partecipazione a momenti seminariali, conferenze, ecc.) la porta dell'aula sarà tenuta chiusa sotto chiave, ad opera del Collaboratore Scolastico del piano.

La chiave dell'armadiatura sarà prelevata in sala docenti all'inizio delle attività didattiche (cinque minuti prima, secondo quanto prevede la norma contrattuale) per essere riposta nell'apposita teca al termine delle lezioni. La teca conterrà le chiavi, identificate senza possibile ambiguità, mediante l'apposizione in apposita targhetta della denominazione della classe, in numero pari alla numerosità

di armadietti afferenti al plesso. La sua apertura (quindi chiusura) avverrà ad esclusiva opera del Responsabile di plesso (ovvero in caso di assenza o indisponibilità da persona da questi individuata sotto personale responsabilità).

I telefoni cellulari (e/o i dispositivi assimilabili ai sensi dell'art. 2) vengono depositati volontariamente, spenti e direttamente a cura degli studenti, sotto la costante vigilanza del docente; il prelievo, resta in capo al singolo discente.

Articolo 4 – Presa in carico del telefono cellulare degli studenti durante uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione

Premesso che il tempo scuola connesso alle uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione è a tutti gli effetti spazio didattico, lo smartphone non sarà consegnato al docente accompagnatore ma sarà custodito spento a cura del singolo studente. Durante le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione, l'uso è consentito esclusivamente al di fuori dei momenti dedicati alle attività legate all'aspetto didattico.

Articolo 5 – Uso del telefono cellulare per studenti in condizione di disabilità ovvero con bisogni educativi speciali

L'uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso per gli studenti in condizione di disabilità nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato (PEI); lo stesso dicasi per i discenti con bisogni educativi speciali, laddove l'impiego è esplicitamente atteso dal Piano didattico personalizzato (PDP).

In entrambi i casi il telefono cellulare deve essere un indispensabile strumento di supporto al più ampio processo di apprendimento del discente. L'utilizzo può essere ammesso anche per motivate necessità personali purché documentati.

L'impiego del telefono in queste circostanze deve essere costantemente monitorato e disciplinato dal/dai docente/docenti dell'ora e laddove l'impiego non si dispiega per l'intera ora di lezione, nei momenti di mancato utilizzo, sarà conservato, eventualmente nelle armadiature murali come disciplinato all'art. 3.

Articolo 6 – Uso di altri dispositivi tecnologici

Per finalità didattiche resta confermato l'impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc e tablet. L'uso di tali device è consentito unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e programmati e secondo le modalità prescritte dall'insegnante.

Articolo 7 – Casi speciali e deroghe

Durante le ore di lezione eventuali gravi ed urgenti esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie potranno essere soddisfatte, a discrezione del docente, mediante l'uso del telefono personale solo ed esclusivamente al verificarsi di situazioni di emergenza e laddove il presidio telefonico del plesso di appartenenza presente (ufficio di Segreteria, ufficio del Responsabile di plesso) non fosse immediatamente accessibile.

Per dichiarate e motivate ragioni (a titolo di esempio monitoraggi glicemici) i genitori (ovvero il soggetto esercente la responsabilità genitoriale) possono fare richiesta al Dirigente Scolastico di motivato impiego del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a.

Gli alunni, in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, possono utilizzarlo limitatamente per le attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non va tenuto sul banco, ma opportunamente custodito. I docenti della classe vengono informati, tramite registro, circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa.

Articolo 8 – Sanzioni disciplinari

I comportamenti degli studenti in difformità al presente Regolamento, configurandosi un'infrazione disciplinare, determinano la possibilità di irrogare una sanzione disciplinare nel rispetto dei seguenti elementi:

- le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività;
- mancanze ai doveri scolastici di cui al presente Regolamento devono essere rappresentate in forma scritta dal docente Coordinatore di classe, sentiti gli altri docenti del Consiglio, al Dirigente Scolastico per l'avvio del procedimento conseguente;
- fermo restando il principio della "responsabilità personale", vanno perseguite anche le manifestazioni di complicità collettive negli atti e nei comportamenti che prevedono l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- eventuali reiterazioni di mancanze ai doveri scolastici di cui al presente Regolamento sono da considerarsi quali aggravanti da attenzionare in caso dell'irrogazione di successive sanzioni.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento che prevede le seguenti fasi:

1. il Dirigente Scolastico, ricevuta la segnalazione secondo le mancanze ai doveri scolastici di seguito tipicizzate, convoca il Consiglio di classe in seduta straordinaria, allargato alla componente genitori/studenti;

2. il Consiglio di classe prevede la preliminare contestazione dei fatti da parte del Dirigente Scolastico (in sua assenza del docente Coordinatore di classe) ovvero del/i docente/i coinvolti;
3. è garantito l'esercizio del diritto di difesa da parte dello studente, in presenza del/i genitore/i o degli esercenti la responsabilità genitoriale (le ragioni possono essere esposte verbalmente o per iscritto);
4. il Dirigente Scolastico, in assenza dell'allievo e dei relativi genitori, richiama le previsioni del presente Regolamento ed invita ciascun membro ad integrare la discussione con osservazioni personali;
5. il Consiglio di classe si esprime sulla scorta delle evidenze, di quanto ascoltato e in riferimento a quanto disciplinato nel presente Regolamento, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima (affinché la delibera sia valida, è necessaria la maggioranza dei voti espressi; non si computano le astensioni; non è richiesto il collegio perfetto);
6. in caso di irrogazione di sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola, può essere offerta all'alunno e alla famiglia la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica;
7. dell'irrogazione della sanzione il Dirigente Scolastico provvederà a fornire tempestiva comunicazione ai genitori, motivando opportunamente il provvedimento;
8. durante il periodo di allontanamento dalla scuola il docente Coordinatore di classe monitorerà il comportamento dell'alunno anche per il tramite della famiglia;
9. le sanzioni disciplinari così come deliberate dal Consiglio di classe, al pari di altre informazioni relative alla carriera dell'allievo, vanno inserite nel suo fascicolo personale;
10. l'eventuale cambio di Istituto non pone fine ad un procedimento disciplinare avviato ma continua a seguire il suo iter sino alla fine;
11. il rientro dell'allievo dopo una sanzione che prevede l'allontanamento dall'attività didattica sarà monitorato da tutto il team docenti e nel caso si palesassero possibili atteggiamenti recidivanti per il tramite del docente Coordinatore di classe si provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

Le infrazioni imputabili allo studente in ottemperanza alle previsioni del presente Regolamento, che integra il Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto, sono tipicizzate nel prospetto che segue:

ID	MANCANZA	FREQUENZA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
A	Utilizzo arbitrario del cellulare durante l'attività didattica (in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza).	Prima volta	Richiamo verbale	Docente
B	Utilizzo arbitrario del cellulare durante l'attività didattica (in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza).	Reiterazione	Annotazione sul registro di classe Comunicazione alla famiglia (con richiesta di ritiro del dispositivo da parte dei genitori)	Docente Comunicazione da parte del docente Coordinatore di classe
C	Utilizzo arbitrario del cellulare durante l'attività didattica (in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza).	Reiterazione	Dopo tre note disciplinari dovute all'utilizzo arbitrario del telefono cellulare, convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da un minimo di 1 giorno a un massimo di 3 giorni	Consiglio di classe in seduta straordinaria
D	Utilizzo del cellulare durante lo svolgimento di prova scritta.	Prima volta	Annotazione sul registro di classe e richiesta di consegna allo studente*, conseguente annullamento della prova e valutazione gravemente insufficiente***	Docente
E	Utilizzo del cellulare durante lo svolgimento di prova scritta.	Reiterazione	Annotazione sul registro di classe e richiesta di consegna allo studente*, conseguente annullamento della prova e valutazione gravemente insufficiente*** Convocazione del Consiglio di classe straordinario e sospensione da un minimo di 1 giorno a un massimo di 3 giorni	Docente Consiglio di classe in seduta straordinaria

F	Uso del cellulare improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli studenti.	-	Annotazione sul registro di classe e richiesta di consegna allo studente*. Sospensione dalle lezioni da 4 a 10 giorni, a seconda della gravità e a giudizio del Consiglio di classe	Docente Consiglio di classe in seduta straordinaria
G	Danneggiamento dell'armadietto murale**.	-	Annotazione sul registro di classe Sospensione da 3 a 7 giorni ed eventuale risarcimento del danno	Docente Consiglio di classe in seduta straordinaria
<p>* In caso di rifiuto da parte dello studente immediato contatto (anche telefonico) con la famiglia con richiesta di ritiro del dispositivo da parte dei genitori. ** Se non è individuabile il responsabile il risarcimento resta in capo all'intera classe. *** Non sono da prevedersi prove di recupero.</p>				

In caso di recidive, il Consiglio di classe chiamato ad esprimersi in occasione di una nuova e successiva mancanza per la quale è prevista la sospensione dalle lezioni, attribuirà il massimo della sanzione corrispondente.

Per le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di classe può offrire allo studente e ai genitori dello stesso la possibilità di convertire tale sanzione in attività a favore della comunità scolastica, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di pulizia dei locali scolastici;
- piccoli interventi di manutenzione degli arredi scolastici;
- sistemazione delle aule e dei laboratori;
- attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla Scuola;
- riordino di materiale librario;
- ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la comunità scolastica in generale.

Nei casi più gravi, qualora l'uso improprio del telefono cellulare porta alla diffusione del materiale acquisito con possibili scenari di fenomeno di bullismo e/o cyberbullismo, con fattispecie penali (diffamazione, minacce, molestie, ecc.), il Consiglio d'Istituto potrà comminare una sanzione temporalmente maggiore e, nei casi più gravi, comminare l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Inoltre, le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

Articolo 9 – Disposizioni finali

In riferimento al divieto di uso di cellulare da parte degli studenti, occorre osservare che anche se i docenti sono pubblici ufficiali non possono effettuare perquisizioni personali o degli zaini. Difatti, il telefono cellulare è un oggetto personale privato su cui non possono estendersi i controlli dei docenti senza che questo comporti una lesione dell'altrui riservatezza.

Pertanto, qualora il docente effettui eventuali perquisizioni personali, anche preventive, lo stesso potrà essere condannato per il reato di violenza privata ai sensi dell'art. 609 c.p. e 610 c.p..

Quindi, il docente, oltre a non poter effettuare alcuna perquisizione non può sequestrare, anche per un periodo limitato, i telefoni degli studenti, in caso contrario rischierebbe di commettere il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p. oppure quello di abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323 c.p., senza tralasciare una palese violazione della normativa sulla privacy.

Ovviamente, non c'è alcun tipo di condotta prevista come reato invece se è lo studente, su invito del docente, a consegnare spontaneamente il telefono poggiandolo nel luogo indicato.

Per gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, ivi comprese le altre tipologie di mancanze ai doveri scolastici si rimanda alla normativa specifica vigente e/o al Regolamento di disciplina, parte integrante del Regolamento di Istituto.